

La violenza contro le donne e la normativa

***Dispensa formativa
Avvocata Elvira Rotigliano***



***Associazione LE ONDE – ONLUS
Via XX Settembre 57 - 90141 Palermo
Tel. Fax 0039.091327973 - e-mail
leonde@tin.it sito internet www.leonde.org***

LA PROBLEMATICHE LEGALE DEI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI DIFESA NELL'INTERVENTO DI EMERGENZA E NEI PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA

La “violenza di genere” comprende la fenomenologia di azioni aggressive o distruttive in cui sono in gioco le reciproche definizioni delle identità maschili e femminili; la violenza sessuale per esempio ha una specificità che attiene proprio alle differenze originarie esistenti tra chi l’attiva e chi la subisce.

La storia della liceità dell’uso della violenza e della forza fisica esercitata dall’uomo è storia tanto antica quanto nota. Soltanto nel 1975 l’ONU “riconosceva” il fenomeno della violenza contro le donne sottolineandone la gravità, successivamente affermava – nel 1980 – che la violenza sulle donne esercitata all’interno del nucleo familiare è il crimine nascosto più diffuso nel mondo.

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani tenutasi a Vienna nel 1993, affermava che i diritti umani delle donne sono inalienabili e costituiscono parte integrante dei diritti umani “universali”, dichiarando che la scomparsa della violenza contro le donne è un obbligo che devono assumersi i singoli Stati. Nello stesso anno le Nazioni Unite con una specifica dichiarazione (risoluzione dell’Assemblea Generale 48/104 del 20.12.1993) definivano violenza alle donne “*qualsiasi atto di violenza che, basandosi sul sesso, possa dar luogo ad un pregiudizio o ad una sofferenza fisica, sessuale psicologica*”.

Nel 1995 l’ONU organizzava la IV Conferenza Mondiale sulle donne, redigendo un Programma d’azione che poneva tra gli obiettivi prioritari degli Stati membri quello della lotta alla violenza sulle donne e le bambine, ancora una volta definendone le caratteristiche ed ammonendo gli Stati membri sulla loro responsabilità : “... *la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali delle donne. Questa violenza esiste in tutte le società, in gradi diversi contro le donne e le bambine di tutte le età e di ogni livello sociale*”. “...*L’espressione violenza contro le donne designa tutti quegli atti di violenza diretti contro le donne, comprese le minacce di tali atti, la limitazione o la privazione arbitraria di libertà nella vita pubblica o privata. Ingloba senza limite alcuno, le forme di violenza de seguito menzionate: violenza fisica, sessuale, psicologica esercitata nella famiglia o nella società, perpetrata o tollerata dallo Stato ove questa sia esercitata*”; venivano inseriti tra gli atti di violenza anche quelli relativi alla procreazione quali la sterilizzazione forzata, gli aborti forzati, la selezione prenatale in funzione del sesso e l’infanticidio delle bambine. Ed ancora venivano denunciati ufficialmente gli atti di violenza contro le donne in caso di conflitti armati e guerre (stupri etnici).

In Europa le prime dichiarazioni che condannano la violenza contro le donne risalgono al 1985 quando il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa approvava una raccomandazione agli Stati membri con direttive dettagliate sulla forma in cui si deve prevenire e reprimere la violenza domestica. Sempre in quell’anno il Consiglio d’Europa promulgava una risoluzione sull’uguaglianza tra uomini e donne, nella quale si auspicava la creazione di mezzi legislativi contro qualsiasi tipo di aggressione o abuso sessuale alle donne. Nel 1990 veniva emessa una specifica Raccomandazione contro la violenza in famiglia.

Nel 1993 in occasione della Terza Conferenza Ministeriale Europea veniva adottata una dichiarazione sulle politiche per affrontare il fenomeno della violenza contro le donne in Europa, proponendo l’elaborazione e l’applicazione di un Piano d’Azione, affidato ad un gruppo di Esperte/i.

Nel 1997 i Capi di Stato di Governi europei, manifestavano la “determinazione di combattere la violenza contro le donne e ogni forma di sfruttamento sessuale delle donne”. In seguito altri interventi ed iniziative della Commissione d’Europa sono servite da stimolo per la promozione nei singoli Stati membri, di iniziative volte a creare “buone prassi” contro la violenza nonché ad incrementare e sviluppare studi sul fenomeno e reti a livello europeo tra chi opera sul territorio.

Le leggi italiane in materia di violenza alla donna e dunque le sanzioni in esse previste si rinvencono nel nostro codice penale e sono frutto anche del cambiamento dei costumi sociali e del lungo cammino della lotta dei movimenti femminili negli ultimi cinquant’anni. Ed invero è solo con l’approvazione del nuovo diritto di famiglia nel 1975, che viene di fatto abolita l’autorità maritale —art. 144 c.c. “il marito è il capo della famiglia” — ovvero la liceità da parte del coniuge, di far uso dei “mezzi di correzione e disciplina” nei confronti della propria moglie; ed è solo nel 1981 che scompare dal nostro codice penale il “delitto d’onore” (art. 587) che permetteva ai mariti di godere di sensibili sconti di pena nel caso in cui avessero ucciso la propria moglie per infedeltà; così come la fattispecie del “matrimonio riparatore” (art. 544) che consentiva a chi avesse commesso uno stupro di vedere estinto il proprio reato qualora avesse contratto matrimonio con la propria vittima.

Bastano già queste indicazioni per dare il senso della profonda asimmetria di genere che caratterizzava il nostro sistema giuridico; non deve stupire quindi la difficoltà incontrata dalle donne per cercare di scalfire un sistema che legittimamente le poneva in condizioni di sottomissione e di dipendenza nei confronti del potere maschile, prova ne è il dibattito politico durato oltre venti anni e relativo all’approvazione della nuova legge sulla violenza sessuale.

Nonostante l’abrogazione delle norme sopracitate, e l’approvazione della legge n. 66/1996 che ha finalmente riconosciuto nella violenza sessuale una forma di aggressione contro la persona fisica e non un reato contro la morale ed il buon costume, resta il fatto che la violenza sessuale è ancora esercitata dall’uomo quale strumento - anche simbolico - per affermare il proprio dominio ma anche strumento attraverso cui la sottomissione della donna deve essere riconfermata.

Nonostante la previsione normativa di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) e la puntuale risposta della Magistratura, a fronte di sempre più gravi denunce di episodi reiterati di violenza familiare che rendevano altamente pericolosa la convivenza “forzata” della vittima che aveva denunciato con l’indagato.. in attesa di giudizio, il Legislatore è intervenuto con la L. 4.04.2001 n. 154 che prevede la possibilità di applicare la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) in presenza di gravi episodi di violenza domestica, con la possibilità di prescrizioni accessorie a tutela delle vittime. Tale norma ha contribuito in modo significativo all’uscita della donna dalla situazione di violenza, consentendole ulteriori scelte (esempio la separazione legale) “libere” da pressioni e condizionamenti.

Si segnala anche la recentissima L. 23.04.2009 n. 38 (conversione con modifiche del D.L. 11/2009) che ha introdotto la figura del reato di atti persecutori (c.d. stalking); tale nuova fattispecie disciplinata dall’art. 612 bis c.p. punisce la reiterazione di condotte di minacce o molestie tali da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato d’ansia o paura o da incutere timore per l’incolumità fisica propria o di prossimi congiunti o persone a lei legate affettivamente o tali da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

Con la medesima legge è stata prevista una nuova misura cautelare che si “aggancia” naturalmente alla norma incriminatrice *de qua* e che è disciplinata dall’art. 282 ter c.p.p.; infatti indipendentemente dall’applicazione della misura cautelare di cui all’art. 282 bis c.p.p., chi è accusato di stalking può essere assoggettato allo specifico divieto di

avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenersi ad una certa distanza da essi o dalla vittima.

La prima indagine sulla violenza contro le donne è stata realizzata dall'ISTAT nel 2006 su commissione del Ministero delle Pari Opportunità. Si sono intervistate 25 mila donne di età compresa tra i 16 ed i 70 anni, non solo "censendo" i numeri dei soprusi sulle donne, operati da mariti, compagni, partner, ma anche le modalità e le forme: olio bollente, calci pugni, ustioni, minacce con armi, violenza sessuale, denigrazione, umiliazioni e vessazioni, tutte azioni tese all'annientamento della volontà della donna con la conseguente affermazione del dominio dell'uomo. Dall'indagine è emerso che 6 milioni 743 mila donne tra i sedici e i settanta anni hanno subito nel corso della loro vita violenza fisica o sessuale. Le donne subiscono più forme di violenza; un terzo delle vittime subisce atti di violenza sia fisica sia sessuale; i partner sono responsabili della quota più elevata di tutte le forme di violenza fisica ma anche degli stupri. Un dato inquietante è fornito dal rilevamento dell'esiguità numerica dei cosiddetti "stupri di strada", a fronte della "scoperta" della famiglia quale luogo privilegiato di violenza, un luogo che per antonomasia dovrebbe offrire amore e sicurezza e che si rivela invece come un mondo isolato e fuori dalla legge in cui vengono annientate la personalità e la dignità delle donne e dei loro figli e figlie; tutto ciò induce ad alcune riflessioni.

Se è vero che tra i motivi che spingono le donne a non denunciare le aggressioni sessuali, vi possono essere imbarazzo, paura di ritorsioni, timore di non venire credute, nonché la scarsa fiducia nel sistema giudiziario, che spesso stritola le vittime sottoponendole a quello stress e ulteriore trauma che viene definito "seconda vittimizzazione", non può sottacersi il *quid pluris* che rende difficilmente visibile la violenza sessuale intrafamiliare.

La famiglia è stata definita il luogo del paradosso; centro degli affetti e rifugio contro le avversità; tuttavia è anche il primo nucleo da cui si sprigiona la violenza, l'unico luogo in cui ognuno può scoprire, senza maschere, il proprio vero volto.

La visibilità sociale dell'aggressione anche sessuale esercitata all'interno della famiglia è strettamente legata al processo di riconoscimento individuale e collettivo che se ne fa in termini di "problema"; paradossalmente nella violenza familiare quei processi di attribuzione di significato sono inibiti proprio dalla relazione che unisce l'abusante e la vittima, la famiglia cioè costituisce un contesto in cui determinati comportamenti possono acquisire un differente valore proprio in virtù dei ruoli che in esso si giocano, una sorta di fraintendimento, di distorsione del concetto di violenza come se fosse la relazione stessa ad attribuire senso e significato a ciò che accade a ciascuno; questo spiega la scarsa riconoscibilità della violenza da parte delle stesse vittime.

La vittima scopre di essere tale solo quando gli abusi diventano per la crudeltà e la tragica continuità nel tempo insopportabili, riuscendo a svolgere quell'operazione di conferimento di significato che fa "riconoscere" la violenza che diventa così nominabile e denunciabile.

Per comprendere le ragioni e la difficoltà delle donne nel denunciare gli abusi prima ed affrontare i processi dopo non si deve sottovalutare la rilevanza delle caratteristiche personali del responsabile. Infatti, per quanto pacifico che il fenomeno della violenza domestica non sia appannaggio esclusivo delle famiglie cosiddette multiproblematiche e dunque non confinabile in particolari contesti sociali degradati, è altrettanto vero che la presunzione di chi si ritiene appartenente ad un ceto culturale superiore, consentendogli di razionalizzare culturalmente quel comportamento, produce una presunzione di non colpevolezza, dandogli maggiori capacità di rappresentare i fatti come se non si trattasse di violenza e dunque maggiori possibilità di difesa anche in sede penale.

L'esperienza maturata all'interno dell'Associazione "Le Onde" di Palermo ha consentito al gruppo di avvocate del Consultorio giuridico, che da anni prestano la

propria attività di consulenza legale di collaborare fin dall'inizio della richiesta d'aiuto delle donne, attraverso un sistema di intervento integrato.

E' di tutta evidenza che la vittima di maltrattamenti in famiglia o violenza sessuale agita dal partner che decida di "denunciare" gli abusi debba innanzi tutto essere "accolta" e sostenuta nel suo percorso di uscita dalla violenza per meglio affrontare il percorso legale. L'aver trovato la forza ed il coraggio di denunciare la violenza, il sentirsi dunque "vittime" ed il pretendere poi il riconoscimento del proprio *status* nelle aule di giustizia, attraverso la richiesta di un risarcimento dei danni, difficilmente quantificabile, quando la conseguenza delle azioni delittuose, è stato l'annichilimento della propria personalità, l'azzeramento dei desideri, e la disillusione di tutte le aspettative che si erano riposte nell'imputato, segna il punto di non ritorno e l'inizio di un percorso di ricostruzione di sé, di riconoscimento del proprio valore, con la conseguente pretesa di vederlo non solo riconosciuto ma anche rispettato dall'altro; in questo senso le aspettative "processuali" delle vittime sono molto alte e spesso "opposte".

La costituzione di parte civile può acquistare una valenza anche simbolica; la richiesta risarcitoria per i danni morali patiti è la naturale conseguenza del riconoscimento del proprio status di "vittima" ma non deve essere trascurato il dato altrettanto della mancata richiesta risarcitoria di quante, sanciscono così la "fine" di quel legame, l'avvenuto distacco dal proprio carnefice, del quale vogliono sì la punizione, ma non "*i suoi soldi*" quasi questo fosse una forma semplicistica e riduttiva di quantificare anni di sofferenze e vessazioni.

In conclusione, crediamo che al di là delle sentenze di condanna che non possono che conclamare la patologia esistente nella relazione tra i due sessi a causa dell'incapacità di certi uomini di relazionarsi in modo paritario e coerente con l'altro sesso, al di là delle politiche sociali di intervento per contrastare il dilagante fenomeno della violenza alle donne; ed ancora della creazione di sempre nuove fattispecie penali atte a reprimere nuove forme di violenza forse si dovrebbe partire da un'educazione alla conoscenza di sé come soggetto ma soprattutto un'educazione al rispetto ed al riconoscimento dell'altro/a, e del valore anche del suo corpo; certi uomini dovrebbero liberarsi dall'ossessione proprietaria nei confronti delle compagne/mogli per darsi finalmente tregua e lucidità; né le donne che a causa di quelle ossessioni vengono umiliate e tradite nelle aspettative, possono davvero credere che l'amore abbia qualcosa a che fare con il codice penale.